

## Edilizia: recinzione di cantiere e tabella descrittiva dei lavori

**Dal CPT di Siracusa alcune indicazioni per il comparto edile: la recinzione di cantiere, la protezione di terzi e la tabella descrittiva dei lavori. Come realizzare la recinzione, le norme di prevenzione, le caratteristiche del cartello di cantiere.**

Sappiamo che le norme antinfortunistiche non sono solo per la tutela dei lavoratori, ma anche per la **tutela dei terzi**, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono agli ambienti di lavoro o ad ambienti con [macchine](#) che, se non munite delle protezioni richieste dalla normativa, possono essere causa di eventi dannosi.

Per questo motivo nei giorni scorsi PuntoSicuro ha affrontato il tema dell' [impedimento dell'accesso involontario](#) dei non addetti ai lavori alle zone di [cantiere](#).

Continuiamo e ampliamo il discorso tramite alcuni materiali prodotti e pubblicati sul sito del [Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa](#).

Ricordiamo che il C.P.T. di Siracusa (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa), costituito nel 1997, nasce con lo scopo di promuovere e divulgare una cultura del lavoro fondata sui principi della sicurezza, ai lavoratori e ai tecnici, e per offrire una consulenza alle imprese edili, al fine di ridurre il rischio di infortunio sui cantieri.

Nel primo documento che presentiamo, dal titolo “ [Recinzione di cantiere e protezione di terzi](#)”, si ricorda che “l'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di segnali ricordanti il divieto di accesso e di [segnali di pericolo](#)”.

In particolare le “**modalità di realizzazione della recinzione** del cantiere sono dettate dai Regolamenti Edilizi dei vari Comuni e sono funzione della loro localizzazione all'interno del territorio comunale”.

Ad esempio, “all'interno dei centri storici sono più frequenti recinzioni in tavolato o pannelli in legno, più solide e decorose, mentre nelle zone periferiche a bassa densità abitativa, sono consentite anche recinzioni in rete metallica e paletti”.

Mentre per “ [cantieri](#) allestiti in zone di particolare pregio può essere prescritto nella Concessione Edilizia che i pannelli siano verniciati e dipinti anche con motivi di facciata o trompe d'oil”.

Rimandandovi alle immagini esplicative contenute nei documenti pubblicati dal CPT, ricordiamo che per qualsiasi tipo di recinzione valgono le **norme generali di comune prudenza**:

- “le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro;
- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili; ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono

essere illuminati artificialmente; l' [illuminazione](#) deve comunque essere prevista per le ore notturne”.

Si indica poi che “quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre **sbarramenti e segnalazioni** in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli [impianti](#) e dei depositi che possono costituire pericolo”.

Nel caso di cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. i [cantieri stradali](#)) “devono essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti”.

Si ricorda poi che laddove sia possibile il “passaggio o lo stazionamento di [terzi](#) lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la **caduta di oggetti e materiali** nonché protezioni per l'arresto degli stessi”.

E “fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto [posti di lavoro sopraelevati](#), la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone”.

Si indica, in conclusione, che a **livello normativo** l'allegato XV del [Decreto legislativo 81/2008](#) al punto 2.2.2. lett. a), “prevede che il [Piano di Sicurezza e Coordinamento](#), redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, deve contenere le modalità d'esecuzione per la recinzione di [cantiere](#), gli accessi e le segnalazioni”.

Ricordiamo che la presenza di un cantiere deve essere anche adeguatamente segnalata e a questo proposito riportiamo quanto indicato nel documento “ [Tabella descrittiva dei lavori](#)”.

In questo documento del [CPT di Siracusa](#), si ricorda che Il Testo Unico Edilizia di cui al D.Lgs. n. 380/2001 (riprendendo quanto disposto dall'art. 4 della Legge 47/85), “obbliga l'Impresa esecutrice all'esposizione del cartello (tabella) contenente i dati indispensabili per individuare la concessione e i responsabili dei lavori, nonché a tenere in [cantiere](#) copia del permesso di costruire”.

Questa tabella “deve essere collocata all'**ingresso del cantiere** in modo da poter essere chiaramente leggibile, possibilmente dall'esterno del cantiere stesso”.

Inoltre l'articolo 90, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 dispone che in tale cartello informativo di cantiere debbano essere riportati i nominativi del [Coordinatore](#) in fase di Progettazione e d'Esecuzione.

In particolare “le **dimensioni** e la **tipologia di cartello** di solito sono stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto di ogni singolo lavoro.

Per i lavori pubblici, la Circolare Min. LL.PP. n. 1729/UL del 1990, stabilisce che le dimensioni minime del cartello” sono 1 m (base) x 2 m (altezza).

“Sempre per gli [appalti](#) pubblici l'art 118, comma 5 del [D.Lgs. 163/06](#) stabilisce che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati tutti i nominativi delle [imprese subappaltatrici](#) con il numero d'iscrizione alla Camera di Commercio”.

Infine si ricorda che il cartello di cantiere “deve altresì contenere, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 37/08, il nome delle imprese installatrici e degli eventuali progettisti degli impianti tecnici”.

Tiziano Menduto